



# Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

**Webinar - 11 gennaio 2023, ore 14.00**

a cura di Giovanni Sgura - ragioniere commercialista

## Sommario

1	Bonus Energia e Gas .....	3
1.1	Soggetti .....	3
1.2	Periodi di riferimento .....	3
1.3	Condizioni .....	3
1.4	Base di calcolo .....	4
1.5	Entità dell’agevolazione .....	4
1.6	Modalità e termini per l’utilizzo dell’agevolazione .....	5
1.7	Cessione del credito .....	5
1.8	Documentazione e adempimenti .....	6
1.9	Irrilevanza fiscale .....	6
1.10	Prospetto riepilogativo .....	7
2	Novità per gli immobili .....	8
2.1	Esenzione Imu su fabbricati occupati .....	8
2.2	Disciplina delle aliquote Imu .....	8
2.3	Ilia per il Friuli-Venezia Giulia .....	8
2.4	Proroga dichiarazione Imu .....	8
2.5	Ammortamento fabbricati strumentali per le imprese del commercio .....	8
2.6	Proroga esenzione Irpef terreni di coltivatori diretti e iap .....	9
2.7	Proroga agevolazioni acquisto prima casa under 36 .....	9
2.8	Reintroduzione detrazione 50% Iva acquisto fabbricati categorie A e B .....	9
2.9	Proroghe bonus edilizi .....	9
3	Prelievo straordinario sugli extraprofitti .....	12
3.1	Contributo per l’anno 2022 “Contributo straordinario contro il caro bollette” .....	12
3.2	Contributo l’anno 2023 “Contributo di solidarietà temporaneo” .....	12
3.2.1	Soggetti obbligati .....	12
3.3	Base imponibile e aliquota .....	12
3.4	Termine di versamento .....	13
3.5	Indeducibilità .....	13
3.6	Accertamento e sanzioni .....	13
4	Novità sulle criptovalute e cryptoattività .....	14
4.1	Trattamento fiscale – soggetti non imprenditori .....	14
4.2	Trattamento fiscale – soggetti imprenditori .....	15

Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

4.3	Monitoraggio .....	15
4.4	Imposta di bollo e IVAFE.....	15
4.5	Affrancamento al 1.1.2023 .....	15
4.6	Regolarizzazione delle violazioni pregresse fino al 31/12/2021 .....	15
5	Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni .....	17
5.1.1	Soggetti interessati .....	17
5.1.2	Beni oggetto della rideterminazione del costo .....	17
5.1.3	Misura dell'imposta sostitutiva .....	17
5.1.4	Termini.....	18
5.1.5	Soggetti abilitati alla redazione della perizia .....	18
5.1.6	Perfezionamento e obblighi strumentali.....	18
5.1.7	Effetti .....	18
6	Altre novità .....	20
6.1	Nuovi limiti per le contabilità semplificate.....	20
6.2	aliquota iva 5% per gas metano .....	20
6.3	Aliquota iva del 10% per i pellet .....	20
6.4	Obbligo comunicativo per vendite tramite interfacce digitali .....	20
6.5	Aliquota Iva gas primo trimestre 2022 - proroga .....	20
6.6	Proroga divieto emissione fattura nel settore sanitario .....	21
6.7	Invio semestrale TS anche per il 2023 .....	21
6.8	Proroga “plastic tax” e “sugar tax” .....	21
6.9	Imposizione pensioni svizzere e monegasche .....	21
6.10	Imposta sostitutiva sulle “mance” .....	21
6.11	Modifica limiti all'uso del contante .....	22
6.12	Tasso di interesse legale .....	22

## 1 BONUS ENERGIA E GAS

---

La L. 197/2022 art. 1 commi da 1 a 9, intervengono per attribuire un credito di imposta fronte dei consumi di energia elettrica e di gas nel I trimestre 2023. I presupposti sono simili a quelli richiesti nel 2022. Di seguito il quadro aggiornato dell’agevolazione.

### 1.1 SOGGETTI

Beneficiari dell’agevolazione sono le imprese, anche agricole, e gli altri soggetti (enti, associazioni, ecc.) limitatamente alle attività commerciali connesse (e quindi non per le attività istituzionali).

Agli effetti dell’agevolazione per l’energia elettrica i soggetti si suddividono in “energivori” e “non energivori”; mentre agli effetti dell’agevolazione sul gas i soggetti si suddividono in “gasivori” e “non gasivori”.

Sono *energivore* le imprese a forte consumo di energia sulla base delle disposizioni del DM 22/12/2017, iscritte all’elenco CSEA; sono *non energivore* tutte le altre imprese.

Sono *gasivore* la imprese a forte consumo di gas naturale che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1) al DM 21.12.2021, n. 541 e hanno consumato nel trimestre di riferimento almeno 0,25 GWh di gas naturale; sono *non gasivore* tutte le altre imprese.

Sono non energivore e/o non gasivore tutte le altre imprese.

### 1.2 PERIODI DI RIFERIMENTO

Per gli energivori ed i gasivori l’agevolazione compete per 5 trimestri: tutti i trimestri solari del 2012 e per il primo trimestre del 2023.

Per gli altri soggetti l’agevolazione compete per 4 trimestri; dal II trimestre 2022 al I trimestre 2023.

Per il quarto trimestre 2022 in un primo momento l’agevolazione era prevista per i soli mesi ottobre e novembre, poi è stata estesa anche a dicembre <sup>1</sup>.

### 1.3 CONDIZIONI

L’agevolazione per l’energia elettrica spetta a condizione che il costo sostenuto dall’impresa<sup>2</sup> per Kwh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del trimestre precedente a quello di riferimento, sia aumentato di almeno il 30% rispetto al costo medio della stessa componente nello stesso periodo dell’anno 2019 <sup>3 4</sup>.

---

<sup>1</sup> Per tale motivo sono da utilizzarsi diversi codici tributo per i primi due mesi e per il mese di dicembre.

<sup>2</sup> L’AdE nella circolare 36/E/2022 precisa che possono essere considerati anche i costi relativi ad immobili condotti in locazione ancorché l’utenza non sia intestata al conduttore, purché vi sia un addebito analitico degli oneri da parte dell’intestatario dell’utenza.

<sup>3</sup> Per le imprese non ancora esistenti o prive di forniture elettriche o di gas nel periodo di confronto del 2019, l’AdE ha precisato che potranno essere assunti come parametri di riferimento per l’energia il PUN ed il valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) e per il gas il prezzo del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) medi nel periodo di confronto medesimo.

<sup>4</sup> Per le imprese con più forniture di energia va considerato il costo medio complessivo (totale costi di tutte le utenze / totale kWh consumati).

## Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

Il costo sostenuto va considerato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi<sup>5</sup>.

Per le imprese non energivore l’agevolazione spetta, per tutti i consumi dell’impresa, se nell’ambito della medesima vi sia almeno un punto di fornitura con potenza pari o superiore a 16,5 Kw, per il II e III trimestre 2022, e a 4,5 Kw per il IV trimestre 2022 ed il I trimestre 2023<sup>6</sup>.

L’agevolazione per il gas spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale del MI-GAS pubblicato dal GME, calcolato in media, riferito al trimestre precedente a quello agevolabile, sia aumentato di almeno il 30% rispetto al medesimo parametro riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

Per il quarto trimestre 2022 l’utilizzo delle agevolazioni è alternativo all’accesso al piano di rateazione previsto dell’art. 3, comma 1 del DL 176/2022.

### 1.4 BASE DI CALCOLO

L’importo su cui calcolare l’agevolazione per il bonus energia è dato dal costo sostenuto dall’impresa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento<sup>7</sup>.

Alle sole imprese energivore è consentita l’agevolazione anche per l’energia autoprodotta e autoconsumata (in tale caso la variazione minima del 30% si calcola con riferimento al costo dei combustibili utilizzati per la produzione e l’agevolazione si calcola sulla valorizzazione dei Kwh consumati sulla base del prezzo medio trimestrale del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica)<sup>8</sup>.

Per le imprese non energivore e non gasivore è previsto l’obbligo del fornitore dell’energia e/o del gas, se non variato tra i periodi di riferimento e quelli utilizzati per il calcolo, di fornire, su richiesta del beneficiario entro 60 giorni dal termine del periodo di riferimento, le basi di calcolo per le agevolazioni secondo le procedure ed i termini stabiliti trimestre per trimestre dall’ARERA.

L’importo su cui calcolare l’agevolazione per il bonus gas è dato dal costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto ed il consumo del gas naturale nel periodo di riferimento, con esclusione del gas utilizzato per usi termoelettrici.

Con riferimento al periodo di sostenimento dei costi l’Agenzia delle Entrate (Circ. 13/E) precisa che vanno applicati i criteri di riferimento di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir<sup>9</sup>.

### 1.5 ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

L’entità dell’agevolazione è stata stabilita per il I trimestre 2022 nel 20% della base di calcolo per le imprese energivore e nel 10% per le imprese gasivore.

---

<sup>5</sup> L’Agevolazione cd. Asos per le imprese energivore non rientra nel calcolo in quanto è destinata alla copertura degli oneri di sistema.

<sup>6</sup> Potenza che si riferiscono al trimestre di maturazione dell’agevolazione, non rilevando l’eventuale inesistenza di utenze pari o superiori ai limiti previsti nel periodo di confronto 2019.

<sup>7</sup> L’AdE precisa che rientrano nei costi per componente energetica oltre alla componente energia anche il costo per garanzie di origine, le perdite, la commercializzane, il dispacciamento, la spesa per CO2. Non rientrano le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura, copertura finanziarie, ecc..

<sup>8</sup> In tale caso, precisa l’AdE, non è possibile utilizzare il credito prima del termina del periodo di riferimento in quanto il PNU medio trimestrale dell’energia autoconsumata non è ancora conoscibile.

<sup>9</sup> Dal tenore letterale della posizione dell’AdE ma nondimeno per ragioni sistematiche si ritiene che anche per le imprese in regime di contabilità semplificata l’importo agevolabile vada calcolato ex art 109, commi 1 e 2, del Tuir.

## Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

Nel II e III trimestre 2022 le aliquote sono incrementate di un ulteriore 5% per energivori e 15% per gasivori e sono stabilite nel 15% per le imprese non energivore e nel 25% per le imprese non gasivore.

Nel IV trimestre 2022 tali aliquote sono incrementate di un ulteriore 15% e nel I trimestre 2023 sono ancora incrementate di un ulteriore 5%.

Per tutte le agevolazioni in questione non si applica il limite “de minimis”.

L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che si riferiscano ai medesimi costi, a condizione che con tale cumulo l’agevolazione complessiva non superi il costo medesimo, tenendo conto anche dell’irrelevanza fiscale dell’agevolazione medesima.

### 1.6 MODALITÀ E TERMINI PER L’UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

I crediti di imposta relativi al I e II trimestre andavano utilizzati, a pena di decadenza, entro il 31/12/2022.

I crediti di imposta relativi III e IV trimestre 2022 sono utilizzabili, sempre a pena di decadenza, entro il 30/06/2023, mentre per i crediti di imposta relativi al I trimestre 2023 tale termine è fissato al 31/12/2023<sup>10</sup>.

L’utilizzo avviene solo in compensazione con mod. F24 (con i codici tributo più oltre indicati e anno di sostenimento della spesa), e non viene considerato agli effetti del limite annuo delle compensazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i crediti possono essere utilizzati anche prima del termine del periodo di riferimento purché sussistano tutte le condizioni previste e il relativo costo sia già documentato da fattura.

### 1.7 CESSIONE DEL CREDITO

È prevista la facoltà di cessione dei singoli crediti trimestrali alle seguenti condizioni:

- Solo per l’intero importo (quindi se non già anche parzialmente utilizzati in compensazione);
- A soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, imprese appartenenti ad un gruppo bancario e compagnie di assicurazione), con facoltà dei cessionari di due ulteriori cessioni a medesimi soggetti;
- Ad altri soggetti, senza facoltà di ulteriori cessioni;
- Previa apposizione del visto di conformità (con modalità analoghe a quelle dei bonus edilizi)
- Con comunicazione della cessione all’Agenzia delle Entrate (con apposito modello da trasmettere telematicamente).

Si applicano le norme di controllo e di prevenzione delle frodi stabilite per la cessione dei bonus edilizi (artt. 121, commi 4-6 e 122-bis del DL 34/2020).

Il cessionario può utilizzare il credito negli stessi termini temporali del cedente.

Le “finestre” temporali attualmente previste per la comunicazione di cessione dei crediti sono le seguenti:

dal 07/07/2022 al 21/12/2022 per i crediti del I e II trimestre 2022;

dal 06/10/2022 al 21/06/2023, per i crediti relativi al III trimestre 2022

dal 06/12/2022 al 21/06/2023, per i crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

---

<sup>10</sup> L’AdE precisa (circ. 25/E/2022 punto 3.7) che se entro il termine per fruire dell’agevolazione non si fosse in possesso della fattura definitiva del fornitore, non sarà possibile ottenere l’agevolazione.

## **Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023**

Per i crediti successivi al momento non risultano ancora aperti i termini per l’invio.

L’AdE precisa che nell’ambito del consolidato fiscale l’agevolazione di una società partecipante possa essere utilizzata ai fini della compensazione con l’Ires di gruppo anche in maniera parziale; tale operazione non costituisce cessione e non è soggetta ai relativi adempimenti e limitazioni.

### **1.8 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI**

Entro il 16.3.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al III e IV trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 con le modalità appositamente stabile con provvedimento dell’Agenzia medesima.

L’Agenzia delle Entrate precisa nelle proprie circolari, per tutte le agevolazioni, che il sostenimento dei costi deve essere documentato dalle fatture di acquisto e dai documenti giustificativi delle spese.

I crediti in questione andranno riepilogati nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ammette (circ.25/E/2022, punto 3.4) che elementi probatori, per la quantificazione del bonus per l’autoconsumo di energia elettrica, possano essere anche le letture dei contatori o le risultanze della contabilità industriale; nella stessa circolare ammette che le cd. “fatture di cortesia” generalmente più analitiche della fattura elettronica possano costituire valido supporto documentale<sup>11</sup>.

### **1.9 IRRILEVANZA FISCALE**

I crediti di imposta sono tutti irrilevanti fiscalmente, per cui:

- Non concorrono alla determinazione del reddito di impresa;
- Non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap;
- Non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali 3x art. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

---

<sup>11</sup> L’AdE precisa ancora che l’utilizzo dei calcoli provenienti dal fornitore (per i soggetti non energivori e non gasivori) avviene sotto la responsabilità del contribuente (circ. 36/E/2022 par. 3 quartultimo periodo).

## Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

## 1.10 PROSPETTO RIEPILOGATIVO

<b>Bonus energia - Imprese energivore</b>	<b>I trim 2022</b>	<b>II trim 2022</b>	<b>III trim 2022</b>	<b>ott-nov 2022</b>	<b>dic 2022</b>	<b>I trim 2023</b>
periodi di riferimento per l'incremento del 30%	IV trim 2021 IV trim 2019	I trim 2021 I trim 2019	II trim 2022 II trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	IV trim 2022 IV trim 2019
entità dell'agevolazione	20%	25%	25%	40%	40%	45%
termine per l'utilizzo	31/12/22	31/12/22	30/06/23	30/06/23	30/06/23	31/12/23
termine per la comunicazione di cessione	07/07/22 12/12/22	07/07/22 12/12/22	06/12/22 21/06/23	06/12/22 21/06/23	ancora non fissato	ancora non fissato
codice tributo per la compensazione da parte del beneficiario	6960	6961	6968	6983	6993	ancora non stabilito
codice tributo per la compensazione da parte del cessionario	7720	7721	7728	7733	ancora non stabilito	ancora non stabilito
<b>Bonus energia - Imprese non energivore</b>	<b>I trim 2022</b>	<b>II trim 2022</b>	<b>III trim 2022</b>	<b>ott-nov 2022</b>	<b>dic 2022</b>	<b>I trim 2023</b>
periodi di riferimento per l'incremento del 30%		I trim 2021 I trim 2019	II trim 2022 II trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	IV trim 2022 IV trim 2019
entità dell'agevolazione		15%	15%	30%	30%	35%
termine per l'utilizzo		31/12/22	30/06/23	30/06/23	30/06/23	31/12/23
termine per la comunicazione di cessione		07/07/22 12/12/22	06/12/22 21/06/23	06/12/22 21/06/23	ancora non fissato	ancora non fissato
codice tributo per la compensazione da parte del beneficiario		6963	6970	6985	6995	ancora non stabilito
codice tributo per la compensazione da parte del cessionario		7724	7730	7735	ancora non stabilito	ancora non stabilito
<b>Bonus gas - Imprese gasivore</b>	<b>I trim 2022</b>	<b>II trim 2022</b>	<b>III trim 2022</b>	<b>ott-nov 2022</b>	<b>dic 2022</b>	<b>I trim 2023</b>
periodi di riferimento per l'incremento del 30%	IV trim 2021 IV trim 2019	I trim 2021 I trim 2019	II trim 2022 II trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	IV trim 2022 IV trim 2019
entità dell'agevolazione	10%	25%	25%	40%	40%	45%
termine per l'utilizzo	31/12/22	31/12/22	30/06/23	30/06/23	30/06/23	31/12/23
termine per la comunicazione di cessione	07/07/22 12/12/22	07/07/22 12/12/22	06/12/22 21/06/23	06/12/22 21/06/23	ancora non fissato	ancora non fissato
codice tributo per la compensazione da parte del beneficiario	6966	6962	6969	6984	6994	ancora non stabilito
codice tributo per la compensazione da parte del cessionario	7722	7723	7729	7734	ancora non stabilito	ancora non stabilito
<b>Bonus gas - Imprese non gasivore</b>	<b>I trim 2022</b>	<b>II trim 2022</b>	<b>III trim 2022</b>	<b>ott-nov 2022</b>	<b>dic 2022</b>	<b>I trim 2023</b>
periodi di riferimento per l'incremento del 30%		I trim 2021 I trim 2019	II trim 2022 II trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	III trim 2022 III trim 2019	IV trim 2022 IV trim 2019
entità dell'agevolazione		25%	25%	40%	40%	45%
termine per l'utilizzo		31/12/22	30/06/23	30/06/23	30/06/23	31/12/23
termine per la comunicazione di cessione		07/07/22 12/12/22	06/12/22 21/06/23	06/12/22 21/06/23	ancora non fissato	ancora non fissato
codice tributo per la compensazione da parte del beneficiario		6964	6971	6986	6996	ancora non stabilito
codice tributo per la compensazione da parte del cessionario		7725	7731	7736	ancora non stabilito	ancora non stabilito

## 2 NOVITÀ PER GLI IMMOBILI

---

### 2.1 ESENZIONE IMU SU FABBRICATI OCCUPATI

Art. 1 comma 81 L. 197/2022

Sono esenti da Imu i fabbricati non utilizzabili né disponibili a causa dei reati di violazione di domicilio o invasione di terreni e edifici oppure per occupazione abusiva a condizione che siano state presentate le relative denunce all'autorità giudiziaria oppure che sia iniziata l'azione penale.

Il possesso dei requisiti o l'eventuale perdita dei medesimi dovranno essere comunicati al Comune telematicamente con la procedura che verrà stabilita con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### 2.2 DISCIPLINA DELLE ALIQUOTE IMU

Art. 1 comma 837 L. 197/2022

La norma prevede che le delibere comunali di variazione delle aliquote base debbano contenere a pena di nullità il prospetto delle aliquote e siano pubblicate sul Portale del federalismo fiscale entro il 14/10 dell'anno di riferimento; in caso contrario si applicheranno le aliquote base.

In realtà tale norma sarà operativa solamente con l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale che statuirà l'elenco delle aliquote modificabili dai Comuni; provvedimento che potrà essere anche successivamente modificato o integrato con altro decreto ministeriale.

### 2.3 ILIA PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1 commi da 837 a 836

Nella regione Friuli-Venezia Giulia si applica dal 1/1/2023, in sostituzione dell'IMU, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) istituita dalla L.R. 14/11/2022 n. 17.

Viene inoltre statuito che L'ILIA per gli immobili strumentali sarà interamente deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Le norme regionali sono sostanzialmente simili a quelle previste per l'IMU che vengono anche espressamente richiamate in relazione al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi e ad ogni ulteriore modalità di gestione ed applicazione dell'imposta (art. 19 L.R. 17/2022).

### 2.4 PROROGA DICHIARAZIONE IMU

Art. 3 comma 1 D.L. 198/2022 – “milleproroghe”

Il termine per la presentazione della denuncia Imu relativa al 2021 è prorogato al 30/06/2023.

### 2.5 AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO

Art. 1 commi da 65 a 69

Con effetto dall'esercizio in corso al 31/12/2023 e per i quattro successivi è previsto l'innalzamento al 6% dell'aliquota fiscale di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle attività con classificazione Istat nei gruppi 47.11, 47.19, da 47.21 a 47.29.



## Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

Tale innalzamento viene applicato anche per le imprese aderenti al regime di tassazione di gruppo che locano i medesimi immobili ad altre imprese appartenenti al gruppo purché operanti nei settori di attività identificati e purché il valore del patrimonio dell'impresa locatrice sia prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili “merce”.

Dal tenore della norma non risultano deroghe al vincolo della previa imputazione ex art. 109, comma 4 del Tuir; per cui, salvo diverse interpretazioni avallate dall'Amministrazione finanziaria non potranno essere operati maggiori ammortamenti aventi rilevanza esclusivamente fiscale e il diverso piano di ammortamento dovrà essere giustificato dal punto di vista civilistico.

E' peraltro previsto un provvedimento del Direttore dell'AdE per le disposizioni di attuazione della norma.

### 2.6 PROROGA ESENZIONE IRPEF TERRENI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Art. 1 comma 80 L. 197/2022

L'esenzione Irpef del reddito dominicale ed agrario dei terreni posseduti da Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali, così come l'esenzione del reddito agrario per i terreni condotti in affitto, sono prorogate a tutto l'anno 2023.

Va osservato che in caso di affitto ai predetti soggetti il reddito dominicale del proprietario non usufruisce di alcuna esenzione ed anche che l'agevolazione è esclusa per le società di persone che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ex art. 1, comma 1093 L. 296/2006.

### 2.7 PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Art. 1 commi 151 – 153 L. 234/2021

Introdotte dall'art. 64, commi da 6 a 11 del D.L. 73/2021 le agevolazioni sono state prorogate dal 30/06/2022 al 31/12/2022.

Si tratta di agevolazioni, riservate ai soggetti di età inferiore ai 36 anni e con Isee non superiore a 40.000, per l'acquisto della prima casa (anche in nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione), consistenti nell'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale (o un credito pari all'Iva corrisposta) e nell'esenzione da imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile agevolato.

### 2.8 REINTRODUZIONE DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO FABBRICATI CATEGORIE A E B

Art. 1 comma 76 L. 197/2022

Viene reintrodotta la detrazione Irpef del 50%, da ripartire in 10 anni, dell'Iva corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad alta efficienza energetica (classi A o B).

Si ritiene che valgano la prassi già applicata in relazione alla medesima agevolazione applicabile per gli anni 2016 e 2017 a norma dell'art. 1, comma 56 della L. 208/2015 (compresa l'eventuale cumulabilità con le altre detrazioni edilizie).

### 2.9 PROROGHE BONUS EDILIZI

#### ***Proroga bonus “barriere architettoniche”***

Art. 1 comma 365 L. 197/2022

Viene prorogata al 2025 la detrazione è pari al 75% delle spese documentate finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

## Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

E ripartita in cinque rate annuali di pari importo e spetta nel limite massimo di spesa agevolata di euro 50.000 per ogni unità immobiliare indipendente.

Per i lavori su parti comuni di edifici composti da più unità spetta nel limite di 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità se l’edificio è composto da 2 a 8 unità e nel limite di 30.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità se l’edificio è composto di più di 8 unità immobiliari.

Anche per questo “bonus” è prevista l’opzione per sconto in fattura o cessione ex art. 121 comma 2 DL 34/2020.

### **“Bonus mobili”**

Art. 1 comma 277 L. 197/2022

Il limite di spesa per il cd. “bonus mobili” per l’anno 2023 viene aumentato da euro 5.000 ad euro 8.000. Per l’anno 2024 rimane fermo il limite già previsto di euro 5.000 e rimangono ferme tutte le altre condizioni (detrazione nella misura del 50 % per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata non prima dell’anno precedente all’acquisto dei mobili, pagamento da parte del medesimo soggetto che ha sostenuto in tutto in parte le spese di ristrutturazione, ecc.).

### **Acquisto casa di abitazione per gli under 36**

Art. 1 commi 74 e 75

Vengono prorogate agli atti stipulati entro il 31/12/2023 le esenzioni dall’imposta di registro per gli immobili costituenti “prima casa” e dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili stessi per i giovani di età inferiore a 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

### **Superbonus 110%**

Art. 1 comma 894 L. 197/2022 – art. 9 D.L. 176/2022

L’agevolazione viene modificata nell’entità e nei termini come segue:

#### Norme generali

- Fino al 31/12/2025 per i condomini e per le persone fisiche proprietarie di interi edifici composti da due a quattro unità immobiliari, e per gli interventi effettuati da Onlus, Odv e APS;  
l’agevolazione viene però così ridotta:
  - . al 90% per le spese sostenute nel 2023;
  - . al 70% per le spese sostenute nel 2024;
  - . al 65% per le spese sostenute nel 2025;
- Fino al 31/12/2023 al 110% per gli IACP ed enti equiparati, dalle cooperative edilizie, e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio a condizione che al 30/06/2023 sia realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

#### Deroghe

- Fino al 31/12/2025 al 110% per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/4/2009;
- Fino al 31/12/2025 al 110% per Onlus, Odv e APS a condizione che svolgano attività socio-sanitaria e assistenziale, per interventi su immobili di categoria B/1, B/2 o D/4 posseduti in proprietà, in nuda proprietà, in usufrutto oppure in comodato d’uso gratuito (art. 1, comma 9, lett. c) L. 197/2022) ed a condizione che i membri del Cda non percepiscano compensi o indennità di carica.

**Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023**

- Fino al 31/03/2023 al 110% per interventi effettuati su unità immobiliari indipendenti e autonome da persone fisiche a condizione che al 30/09/2022 sia realizzato almeno il 30% dell'intervento; complessivo;
- Fino al 31/12/2023 al 110% per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini e diversi da quelli del punto precedente a condizione che al 25/11/2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (cd. CILA);
- Fino al 31/12/2023 al 110% per i condomini con:
  - o Delibera di approvazione lavori anteriore al 19/11/2022 e CILA entro il 31/12/2022;
  - o Delibera di approvazione lavori compresa tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 con CILA presentata entro il 25/11/2022.
- Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 31/12/2022.

### 3 PRELIEVO STRAORDINARIO SUGLI EXTRAPROFITTI

---

Art. 1 commi da 115 a 121 L. 197/2022

La norma interviene per modificare il contributo già previsto dall’art. 37 del D.L. 21/2022 per l’anno 2022 e per introdurre un contributo analogo per l’anno 2023.

#### 3.1 CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 “CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE”

Il comma 120 limita il contributo per il 2022 alle imprese che per l’anno 2021 hanno realizzato almeno il 75% del volume d'affari per le attività oggetto del prelievo; esclude inoltre dal calcolo della base imponibile le operazioni di cessione e acquisto di azioni ed altri titoli non rappresentativi di merci, intercorrenti tra i soggetti esercenti le attività previste e le operazioni extraterritoriali ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 e corregge il riferimento del periodo in caso di saldo negativo allineandolo al periodo di osservazione.

L’eventuale maggiore importo del contributo, derivante dall’applicazione delle modifiche sopraindicate, sarà da versare entro il 31/03/2023, l’eventuale minore contributo dovuto, rispetto a quello versato potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 31/03/2023.

#### 3.2 CONTRIBUTO L’ANNO 2023 “CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO”

A differenza del contributo per l’anno 2022, quello per l’anno 2023 non è calcolato sull’incremento di “margine” desumibile dati Iva del periodo di riferimento bensì sull’incremento del reddito complessivo Ires dell’intero esercizio rispetto ai quattro periodi precedenti. L’aliquota per contro sale dal 25% al 50%.

##### 3.2.1 Soggetti obbligati

Sono obbligati i soggetti che:

- a) esercitano nel territorio dello Stato per la successiva vendita dei beni l’attività di produzione di energia elettrica, l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale
- b) rivendono energia elettrica, gas metano o gas naturale
- c) esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi
- d) per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il contributo non è dovuto dai soggetti che:

- a) svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti
- b) dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1/1/2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

#### 3.3 BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

Il contributo è dovuto nella misura del 50% della quota reddito complessivo Ires relativo all’ultimo esercizio chiuso prima del 01/01/2023, che eccede di almeno il 10% la media dei redditi complessivi Ires dei quattro periodi di imposta chiusi anteriormente al 01/01/2022; nel caso tale media fosse negativa la si assume pari a zero.

L’ammontare del contributo non può comunque eccedere il 25% del valore del Patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 01/01/2022.

### **3.4 TERMINE DI VERSAMENTO**

Il contributo va versato entro sei mesi dal termine dell'esercizio di riferimento (ultimo chiuso ante 01/01/2023).

I soggetti che per Legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio medesimo.

I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento comunque entro il 30/06/2023.

### **3.5 INDEDUCIBILITÀ**

Il contributo è indeducibile sia ai fini delle Imposte sui redditi che ai fini Irap.

### **3.6 ACCERTAMENTO E SANZIONI**

Si applicano le norme previste per le imposte sui redditi.

## 4 NOVITÀ SULLE CRIPTOVALUTE E CRIPTOATTIVITÀ

---

L’art. 1, coma 126 e seguenti della L. 197/2022 ha previsto il regime fiscale e di monitoraggio delle cd. crypto-attività.

Le norme nello specifico prevedono e regolano, con effetto dal 01/01/2023:

- il trattamento fiscale e gli obblighi di monitoraggio a regime;
- la rideterminazione facoltativa dei valori delle crypto-attività, con pagamento di una imposta sostitutiva;
- la regolarizzazione facoltativa delle irregolarità pregresse.

Va osservato che l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, almeno dal 2016, si posiziona sull’assimilazione delle crypto-valute alle valute estere (pur riconoscendo come evento non realizzativo il trasferimento dei valori tra piattaforme), sull’assimilazione dei proventi da staking<sup>12</sup> ai redditi di capitale e da mining<sup>13</sup> ai redditi di impresa e sulla definizione della territorialità della detenzione sulla base del domicilio dell’intermediario.

### 4.1 TRATTAMENTO FISCALE — SOGGETTI NON IMPRENDITORI

Per i soggetti non imprenditori è prevista la tassazione delle plusvalenze da realizzo (liquidazione della crypto-attività ottenendo valuta avente corso legale, beni oppure crypto-attività aventi caratteristiche e funzioni non eguali) nel nuovo comma1, lettera c-sexies) dell’art. 67 del Tuir che prevede espressamente la tassazione delle *plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate*.

Le norme poi prevedono:

- l’irrilevanza delle plusvalenze inferiori complessivamente ad euro 2.000 nel singolo periodo di imposta;
- l’irrilevanza fiscale delle permuta tra crypto-attività aventi caratteristiche e funzioni eguali (ad es. il trasferimento di valori tra piattaforme aventi a base crypto-valute differenti)

Il nuovo comma 9-bis dell’art. 68 del Tuir prevede poi:

- la compensazione delle minusvalenze nell’anno e, se il saldo tra le medesime e le plusvalenze risultasse negativo per almeno 2.000 euro, il riporto di tale eccedenza di minusvalenze fino al quarto anno successivo previa indicazione in dichiarazione dei redditi;
- in caso di successione, l’assunzione come costo del valore dichiarato agli effetti di tale imposta;
- in caso di donazione, l’assunzione del medesimo costo del donante;
- l’obbligo di documentazione del costo da parte del contribuente a pena del disconoscimento anche totale del medesimo.

Per tali plusvalenze ed altri redditi è prevista l’imposta sostitutiva del 26%.

Per tali redditi è comunque possibile l’opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito con affidamento ad intermediari finanziari (ma anche agli operatori non finanziari di cui all’art. 3 comma 5) lett. i) e i-bis) del D.Lgs. 231/2007); ciò con tutte le regole anche di imponibilità relative e con la sola limitazione

---

<sup>12</sup> È una sorta di assoggettamento volontario ad un vincolo di liquidità della crypto-attività che viene retribuito con crypto-valuta.

<sup>13</sup> È una prestazione di attività che consiste nell’utilizzo di apparati hardware e software in rete che elaborano e comunicano algoritmi e dati necessari al funzionamento del sistema cd. di “registro distribuito”, attività che viene retribuita in crypto-valuta.

## **Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023**

che la liquidazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario può essere effettuata solamente sulla base dei dati ed informazioni in suo possesso senza la possibilità di dichiarazione sostitutiva del contribuente).

Transitoriamente, le perdite realizzate fino al 31/12/2022 possono essere riportate anche agli effetti dei diversi redditi di natura finanziaria previsti dall'art. 67 del Tuir.

### **4.2 TRATTAMENTO FISCALE — SOGGETTI IMPRENDITORI**

Il comma 131 ha modificato l'art. 110 del Tuir prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione delle crypto-attività.

In tal modo viene a delinearsi un meccanismo simile a quello delle valute estere, che rilevano solo al momento della effettiva conversione; con l'unica differenza che il comma 132 prevederebbe implicitamente che le plusvalenze siano rilevanti agli effetti Irap.

Non è esplicitamente previsto che il concetto di realizzo sia declini nelle fattispecie indicate all'art. 67, ma si ritiene che tali concetti possano essere comunque applicati, almeno ai valori imputati tra le immobilizzazioni; diverse considerazioni dovrebbero essere effettuate se i valori venissero imputati al circolante.

### **4.3 MONITORAGGIO**

Viene esteso il monitoraggio a tutte le crypto-attività, sia per i trasferimenti da parte degli intermediari sia per la compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti.

### **4.4 IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE**

Viene assoggettata ad imposta di bollo la crypto-attività nella misura del 2 per mille, applicata sulle comunicazioni periodiche dell'intermediario residente alla clientela; comunque dovuta per una comunicazione anche nel caso non venissero effettuate.

Viene poi introdotto l'assoggettamento ad Ivafe (anche se tecnicamente denominato “imposta sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato”) dei valori delle crypto-attività, in luogo dell'imposta di bollo qualora non vi sia un intermediario residente obbligato all'applicazione.

### **4.5 AFFRANCAMENTO AL 1.1.2023**

E' prevista la facoltà di un affrancamento dei valori delle crypto-attività con riferimento alla data del 1.1.2023 e con il pagamento una imposta sostitutiva del 14% SUL VALORE COMPLESSIVO; tale affrancamento consentirà di considerare il valore rideterminato quale costo per la determinazione delle future eventuali plusvalenze, ma non potrà consentire l'emersione di minusvalenze.

È possibile l'affrancamento separato di ciascuna singola crypto-attività, va applicato il “valore normale” ex art. 9 del Tuir.

L'imposta va versata in unica soluzione entro il 30/06/2023 oppure in tre rate annuali (scadenti sempre il 30/06 con l'interesse del 3% annuo).

### **4.6 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI PREGRESSE FINO AL 31/12/2021**

Per i contribuenti che non hanno inserito le crypto-attività nel quadro RW o non hanno dichiarato i relativi redditi è prevista la facoltà di regolarizzazione delle omissioni presentando una apposita istanza di emersione e corrispondendo l'imposta sostitutiva del 0,5% per sui valori omessi nel quadro RW oltre una

## **Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023**

ulteriore sostitutiva del 3,5% sui valori che hanno generato redditi; con il pagamento dell'imposta sostitutiva non saranno dovute altre imposte, sanzioni o interessi.

Il contribuente dovrà dimostrare la provenienza lecita delle somme investite (comma 142).

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione e le procedure per la regolarizzazione.



## 5 RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

---

Art. 1, commi da 107 a 109 L. 197/2022

Con disposizione identiche alle precedenti vengono ulteriormente riaperti i termini per la rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni con data di riferimento 01.01.2023 prevedendo un'aliquota del 16% sia per le partecipazioni qualificate che per i terreni e le altre partecipazioni.

I nuovi riferimenti temporali sono i seguenti:

data possesso dei beni: 01/01/2023

data di riferimento della perizia: 01/01/2023

termine per il versamento e per il giuramento della perizia: 15/11/2023

L'impianto normativo rimane quello originario degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, così come tutte le successive interpretazioni rimangono valide agli effetti della rideterminazione.

Di seguito una brevissima sintesi delle norme.

### 5.1.1 Soggetti interessati

- Persone fisiche
- Società semplici
- Enti non commerciali
- Soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

### 5.1.2 Beni oggetto della rideterminazione del costo

- Partecipazioni non quotate alla data del 1.1.2023 siano esse quote, azioni o diritti di acquisto non quotati anche se riferibili a titoli quotati (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili);
- Terreni edificabili
- Terreni agricoli

I beni devono essere posseduti il 1.1.2023 e non devono rientrare nell'esercizio di impresa.

Si può procedere alla rideterminazione anche solo per alcuni beni e non per altri.

Si può procedere alla rideterminazione del valore di singoli diritti reali relativi ai beni (proprietà ma anche solo usufrutto o nuda proprietà utilizzando gli appositi coefficienti stabiliti agli effetti dell'imposta di registro alla data del 1.1.2023).

E anche possibile effettuare una rideterminazione parziale di un singolo terreno (terreni in parte edificabili ed in parte no – circ. 81/E/2002 e 27/E/2003) o di una partecipazione (in tal caso il riferimento all'aliquota va effettuato considerando l'intera partecipazione e si considera oggetto di rivalutazione la quota acquisita più di recente – “Lifo” – circ. 12/E/2002).

In caso di comproprietà la rideterminazione può essere effettuata anche solo da alcuni comproprietari (la perizia deve comunque riferirsi all'intero bene – circ. 81/E/2002).

### 5.1.3 Misura dell'imposta sostitutiva

E' prevista l'aliquota unica del 16%.

In caso di precedenti rideterminazioni l'imposta può essere versata sull'intero valore chiedendo il rimborso di quella precedentemente versata (ma nel termine di 48 mesi ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73) oppure

## **Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023**

è possibile versare la sola differenza. In caso di rate non ancora scadute è possibile comunque procedere al conguaglio della sola differenza sospendendo il pagamento della precedente rideterminazione.

Nell’attuale riapertura dei termini va considerato che comunque il nuovo valore va “tassato” al 16% e ciò va tenuto conto nell’effettuare i calcoli di convenienza.

### **5.1.4 Termini**

#### ***Pagamento dell’imposta sostitutiva***

in unica soluzione entro il 15/11/2023

oppure tre rate annuali (15/11/2023 – 15/11/2024 – 17/11/2025) con maggiorazione del 3% annuo.

Il pagamento può liberamente essere oggetto di compensazione in F24.

#### ***Redazione e giuramento perizia***

15/11/2023 con riferimento alla data del 1.1.2023.

La redazione della perizia va comunque effettuata prima del trasferimento nel caso di cessioni di partecipazioni in regime di risparmio amministrato o gestito (circ. 47/E/2002, circ. 35/E/2004) e in caso di cessioni di terreni (circ. 9/E/2002 e 15/E/2002).

Per le partecipazioni la perizia deve riferirsi all’intero valore della società, il relativo costo se sostenuto dalla società può essere dedotto in cinque quote annuali costanti dal reddito d’impresa della medesima, se sostenuto dal socio o dal possessore del terreno costituisce aumento del costo d’acquisto.

### **5.1.5 Soggetti abilitati alla redazione della perizia**

Per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

Per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

### **5.1.6 Perfezionamento e obblighi strumentali**

La rideterminazione si intende perfezionata con il giuramento della perizia e il versamento dell’imposta o della prima rata (le eventuali successive non pagate vengono iscritte a ruolo o possono formare oggetto di ravvedimento).

Il contribuente ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i valori delle rideterminazioni effettuate e di conservare e trasmettere all’Agenzia a richiesta l’originale della perizia e delle quietanze dei versamenti.

### **5.1.7 Effetti**

Rideterminazione del costo del bene al 1.1.2021 agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del Tuir.

Determinazione del valore minimo da sottoporre ad imposta di registro, ipotecaria e catastale (ma non ad Iva per la vendita di terreni edificabili effettuata da imprenditori agricoli).

Dalla rideterminazione non possono emergere minusvalenze riportabili (ad esempio nel caso risparmio gestito).

Per la cessione di terreni edificabili vi è la possibilità di rivalutare il costo rideterminato al 1.1.2023 con gli indici Istat.

Non ha effetto in caso di recesso del socio e distribuzione di riserve (C.M. 16/E/05 e 26/E/05).

**Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023**

Non ha effetto in caso di bene che “transita” dalla sfera personale a quella imprenditoriale (R.M. 333/08).

Ha effetto invece nel caso di esproprio qualora il contribuente opti per tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) (l’ente deve comunque operare la ritenuta del 20% - circ. 81/E/02).

In caso di decesso avvenuto dopo il 1.1.2023, gli eredi possono effettuare ed usufruire della rideterminazione se esiste mandato con rappresentanza del de cuius per la redazione della perizia (circ. 27/E/2003). Si tenga presente però che nel nuovo quadro normativo riferibile alle successioni aperte dal 3/10/2006 l’erede non può più utilizzare il costo rivalutatosi dal de cuius ma esclusivamente il valore indicato in successione (circ. 12/E/2008 e ris. 158/E/2008).

## 6 ALTRE NOVITÀ

---

### 6.1 NUOVI LIMITI PER LE CONTABILITÀ SEMPLIFICATE

Art. 1 commi 276 L. 197/2022

Con effetto dal 1/1/2023 vengono innalzati di 100.000 euro i limiti previsti per l'adozione del regime di contabilità semplificata.

Più precisamente il limite ricavi di euro 400.000 per le imprese aventi attività esclusiva di prestazione di servizi è aumentato ad euro 500.000 e il limite di euro 700.000 per tutte le altre imprese è aumentato ad euro 800.000.

Quindi il regime applicabile nel 2023 sarà fissato con riguardo ai ricavi del 2022 considerando i nuovi limiti.

Va ricordato che a norma dell'art. 14, comma 11 della L. 183/2011 i nuovi limiti di importo si applicano anche per l'opzione per le liquidazioni trimestrali dell'Iva (ancorché per tale regime Iva è necessario riferirsi al volume d'affari e non ai ricavi).

### 6.2 ALIQUOTA IVA 5% PER GAS METANO

Art. 1 commi 13, 14 e 16 L. 197/2022

Viene fissata al 5% l'aliquota Iva sulle forniture relative al I trimestre 2023 (anche se fatturate successivamente) di gas metano per combustione ad usi civili e industriali, di energia termica prodotta con gas metano e di servizi di teleriscaldamento.

### 6.3 ALIQUOTA IVA DEL 10% PER I PELLETTI

Art. 1 comma 73 L. 197/2022

Per l'anno 2023 si applica l'Iva ridotta al 10% sulle cessioni di pellet, come normalmente si applica alle cessioni di legna da ardere e cascami di legno.

### 6.4 OBBLIGO COMUNICATIVO PER VENDITE TRAMITE INTERFACCE DIGITALI

Art. 1 comma 151 L. 197/2022

Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo per i soggetti passivi Iva *che facilitano*, tramite interfacce elettroniche, piattaforme, portali o mezzi analoghi le vendite di beni mobili esistenti nel territorio (che saranno individuali con apposto DM) a soggetti non soggetti passivi Iva.

Il soggetto “facilitatore” dovrà trasmettere i dati del fornitore e delle operazioni effettuate, nelle modalità e termini che saranno stabili con apposito provvedimento attuativo.

### 6.5 ALIQUOTA IVA GAS PRIMO TRIMESTRE 2022 - PROROGA

Art. 1 comma 506 L. 234/2021.

E' prevista l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 5% per le forniture di gas metano ad uso civile o industriale relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'aliquota ridotta si applica sia per gli addebiti per consumi stimati che per consumi effettivi, anche imputabili solo proporzionalmente al periodo agevolato.

Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

## 6.6 PROROGA DIVIETO EMISSIONE FATTURA NEL SETTORE SANITARIO

Art. 3, comma 2 D.L. 198/2022 – “milleproroghe”

Viene prorogato a tutto il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni rese verso persone fisiche nel settore sanitario.

## 6.7 INVIO SEMESTRALE TS ANCHE PER IL 2023

Con l’Art. 2 del D.M. 27/12/2022 è stato previsto anche per l’anno 2023 il termine di invio semestrale dei dati al sistema cd. Tessera Sanitaria da parte dei soggetti obbligati.

I prossimi termini saranno quindi il 31/01/2023 per il secondo semestre 2022, il 30/09/2023 per il primo semestre 2023 ed il 31/01/2024 per il secondo semestre 2023).

## 6.8 PROROGA “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”

Art. 1 comma 64 L. 197/2022

La norma prevede il rinvio dell’applicazione della cd. “Plastic Tax” e della cd. “Sugar Tax” al 1/1/2024.

## 6.9 IMPOSIZIONE PENSIONI SVIZZERE E MONEGASCHE

Art. 1 commi da 77 a 79 L. 197/2022

Viene statuito che le pensioni Svizzere del cd. “primo pilastro” (AVS) e “secondo pilastro” (LPP) sono tassate per i residenti in Italia con l’imposta sostitutiva del 5% indipendentemente dalla presenza o meno di un intermediario finanziario residente che operi la ritenuta “secca”, sempre del 5%, prevista dalle norme già prima vigenti.

La norma si applica già dal 2016, quindi con effetto retroattivo, ma vengono esclusi rimborsi per quanto eventualmente già corrisposto a titolo definitivo.

Viene risolta una disparità di trattamento tra le pensioni erogate tramite un intermediario residente e quelle che vengono erogate direttamente; disparità che aveva dato origine ad interpretazioni contrastanti da parte della stessa Amministrazione finanziaria.

Sempre con effetto dal 01/01/2023 viene altresì previsto un pari trattamento per le pensioni IVS della gestione previdenza professionale IVS del Principato di Monaco.

## 6.10 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE “MANCIA”

Art. 1 commi da 58 a 62 L. 197/2022

Viene istituita una tassazione sostitutiva pari al 5% per le somme erogate dai clienti ai lavoratori a titolo di “mancia” nelle strutture ricettive private e negli esercizi privati di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar e ristoranti); più precisamente la norma parla di *somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici*.

Le somme percepite costituiscono comunque redditi di lavoro dipendente, sono esenti da contributi e da Inail, ma concorrono a formare il reddito complessivo ai fini di ogni eventuale agevolazione.

La norma si applica nel limite di importo del 25% del reddito di lavoro percepito nell’anno e purché il reddito di lavoro dipendente del soggetto non superi l’importo di euro 50.000.

Il lavoratore può rinunciare alla tassazione sostitutiva mediante comunicazione scritta al datore di lavoro.

Il datore di lavoro è obbligato all’applicazione dell’imposta.

## Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” per arrivare alla Legge di Bilancio 2023

Indipendentemente dalle osservazioni di carattere giuridico sulla confusione tra il concetto di liberalità e quello di reddito che si rinviene nella norma, è chiaro che l’operatività delle disposizioni presenta diversi aspetti che nella pratica risultano di complicata realizzazione (ad es. al di là della previsione normativa dell’eventuale pagamento con mezzi elettronici, è notorio che per consuetudine il pagamento da parte del cliente avviene in contanti a mani del lavoratore senza che il datore di lavoro venga a conoscenza della “dazione”: ciò rende da parte del datore di lavoro quantomeno complicato, se non spesso impossibile, rispettare gli obblighi di applicazione dell’imposta sostitutiva che gli andrebbe riversata da parte del lavoratore ...).

### 6.11 MODIFICA LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

#### Art. 1 comma 284

Con effetto dal 1/1/2023 viene innalzato ad euro 5.000 il limite minimo del divieto di utilizzo del contante per le transazioni.

Rimangono i limiti di 3.000 euro (nel 2022 era di 2.000 euro) per i cambi valute e di 1.000 euro per le operazioni dei servizi di rimessa di denaro (cd. “money transfer”).

Rimane anche ferma la soglia di 15.000 euro per i pagamenti in contanti di beni e prestazioni legate al turismo, effettuati da persone fisiche straniere presso i commercianti al minuto e le agenzie di viaggi.

Va segnalato che non si ritiene applicabile il principio del “favo rei” per le violazioni consumate fino al 31/12/2022 che con il nuovo limite non sarebbero più tali (C.Cass. n. 32573/2018).

### 6.12 TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con effetto dal 1.1.2022 la misura del tasso di interesse legale è fissata nel 5% annuo (DM 13/12/2022).

Di seguito alcuni effetti della variazione del tasso legale.

#### ***Ravvedimento operoso***

L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti dei tributi è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso prevedendo il versamento di una sanzione ridotta e di interessi moratori calcolati al tasso legale. Detti interessi maturano giorno per giorno a partire dal primo giorno successivo a quello entro il quale l’adempimento deve essere assolto e fino alla data di effettuazione del pagamento.

L’applicazione del tasso legale segue il criterio *pro-rata temporis* e quindi nello specifico:

- allo 0,2% dall’1/1/2016 al 31/12/2016;
- allo 0,1% dall’1/1/2017 al 31/12/2017;
- allo 0,3% dall’1/1/2018 al 31/12/2018
- allo 0,8% dall’1/1/2019 al 31/12/2019;
- allo 0,05% dall’1/1/2020 al 31/12/2020;
- allo 0,01% dall’1/1/2021 al 31/12/2021;
- All’1,25% dal 1/1/2022 al 31/12/2022;
- Al 5% dal 1/1/2023.

#### ***Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette***

I coefficienti per la determinazione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e di donazione sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale con successivo D.M. 21/12/2021.

#### ***Effetti ai fini contributivi***

Il nuovo tasso di interesse legale avrà effetti anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o il ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali (L. n. 388 del 23/12/2000 art. 116).